

Codice A1509A

D.D. 24 ottobre 2016, n. 712

L.R. 7/2006 - Iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (APS), nella sezione regionale, al numero 30/RP, dell'associazione U.N.I.T.A.L.S.I. - Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali, avente sede legale a Roma e sede operativa regionale a Torino.

(omissis)
 IL DIRIGENTE
 (omissis)
 determina

- di approvare, in conformità ai requisiti previsti dagli artt. 2,3,5,6,7 della l.r. 7/2006, nonché degli artt. 2,3,4, del Regolamento di cui al d.p.g.r. 5/r- 2006, l'iscrizione alla sezione regionale del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte della seguente Associazione, cui viene attribuito il numero di iscrizione di seguito specificato:

<i>Numero di iscrizione</i>	<i>Denominazione dell'associazione iscritta</i>	<i>Indirizzo e codice fiscale</i>
30/RP	U.N.I.T.A.L.S.I. (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali)	Via Della Pigna 13/A 00186 ROMA <i>codice fiscale: 04900180581</i> <i>Sede operativa regionale:</i> <i>Via Mombarcaro 63 – 10136</i> <i>Torino</i>

L'iscrizione s'intende riferita alla sola Associazione sopra menzionata e non estende alcun tipo di efficacia alle eventuali articolazioni territoriali presenti e operanti in Piemonte.

- Di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

Come disposto dall'art. 7 comma 3 della l.r.7/2006 e dall'art. 8 del Regolamento di cui al d.p.g.r. 5/R-2006, l'Associazione iscritta alla sezione regionale del Registro è soggetta alla revisione periodica biennale dei requisiti d'iscrizione: essa è pertanto tenuta a trasmettere a questa Direzione, entro il 31 dicembre di ogni anno pari, a partire dal 2016, la copia dell'ultimo rendiconto economico approvato ed una relazione sulle attività svolte nel biennio, da presentare mediante una modulistica appositamente predisposta allo scopo dalla Regione. La perdita di uno solo dei requisiti di cui all'art. 6 comma 2 della l.r.7/2006 comporta la cancellazione dell'associazione dal Registro regionale.

Come disposto dall'art. 6 comma 4 della l.r.7/2006 e dall'art. 7 del Regolamento di cui al d.p.g.r. 5/R-2006, l'Associazione iscritta deve comunicare a questa Direzione, entro 90 giorni dall'evento e pena la cancellazione dal Registro regionale, le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento per consentire l'aggiornamento del Registro, oltre che le variazioni della rappresentanza legale e della composizione dell'organo di amministrazione.

Entro i 30 giorni successivi alla data di approvazione della presente determinazione sarà cura del Dirigente competente inviare alla sopra indicata Associazione idonea lettera di notifica dell'avvenuta iscrizione al Registro, unitamente a copia del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r.22/2010.

La DIRIGENTE REGIONALE
Dott. ssa Antonella CAPRIOGLIO

VISTO DEL DIRETTORE
Dott. Gianfranco BORDONE